

PROMEA cassa pensione

Regolamento d'investimento

Valevole dal 1° gennaio 2022

Indice

Principio	3
1. Scopo del regolamento d'investimento	3
2. Obiettivi della politica d'investimento	3
3. Strategia sostenibilità	4
4. Strumenti	4
5. Procedure	5
5.1 Organizzazione degli investimenti e gestione delle competenze	5
5.2 Modello d'investimento	5
5.2.1 Liquidità (cash)	5
5.2.2 Obbligazioni	6
5.2.3 Azioni	6
5.2.4 Derivati.....	6
5.2.5 Versamento degli interessi sugli investimenti presso il datore di lavoro	7
5.2.6 Immobili Svizzera	7
5.2.7 Immobili estero	7
5.2.8 Investimenti in infrastrutture	7
5.2.9 Investimenti alternativi / estensione delle possibilità d'investimento	7
5.2.10 Securities lending	8
5.2.11 Operazioni di pensione (repurchase agreement)	8
5.2.12 Struttura patrimoniale	8
5.3 Valutazione degli investimenti	8
5.4 Contabilità / conto d'esercizio	8
5.5 Organizzazione della gestione patrimoniale	9
5.6 Depositario globale (global custodian)	9
5.7 Fondo oscillazione valore / distribuzione degli utili	10
5.8 Controlling e rendicontazione	11
5.9 Esercizio dei diritti degli azionisti secondo l'art. 22 OReSA	12
5.10 Governance	13
5.10.1 Considerazioni generali	13
5.10.2 Integrità e lealtà	13
5.10.3 Prevenzione di conflitti d'interesse alla conclusione di negozi giuridici.....	13
5.10.4 Retribuzione e cessione di vantaggi patrimoniali	13
5.10.5 Obblighi di trasparenza.....	14
5.11 Assoggettamento al codice deontologico della previdenza professionale	14
6. Entrata in vigore	14
Allegato 1 Allocazione strategica degli investimenti	15
Allegato 2 Diagramma delle funzioni	17

Regolamento d'investimento della PROMEA cassa pensione

Principio

Al consiglio di fondazione compete l'approvazione del conto annuale, del bilancio e del rapporto aziendale. Quale organo supremo, il consiglio di fondazione definisce gli obiettivi e i principi, nonché l'esecuzione e il controllo degli investimenti patrimoniali. È responsabile per la diligenza nella scelta delle persone alle quali delega la gestione. Inoltre, nell'ambito della LPP art. 51a, il consiglio di fondazione ha la responsabilità completa per la gestione del patrimonio e adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili secondo la LPP art. 51a cpv. 2. Alla base della gestione patrimoniale sono posti esclusivamente gli interessi dei destinatari (art. 51b cpv. 2 LPP).

In base alle disposizioni legali e statuarie, al consiglio di fondazione competono i seguenti compiti:

1. Definizione del regolamento d'investimento e della strategia d'investimento
2. Definizione delle procedure
3. Determinazione delle persone responsabili per l'implementazione del regolamento d'investimento
4. Istituzione della commissione del consiglio di fondazione

1. Scopo del regolamento d'investimento

- 1.1 Il regolamento d'investimento regola obiettivi, strumenti e procedure della gestione del patrimonio della PROMEA cassa pensione. Crea le necessarie condizioni quadro istituzionali onde garantire che il consiglio di fondazione possa adempiere il proprio compito della conduzione finanziaria in maniera completa e trasparente. È la guida per il consiglio di fondazione e per la commissione del consiglio di fondazione della PROMEA cassa pensione.

Il regolamento d'investimento formula gli obiettivi a media e lunga scadenza relativi alla gestione patrimoniale. In caso di necessità vengono rivisti dalla commissione del consiglio di fondazione e sottoposti per l'approvazione al consiglio di fondazione.

- 1.2 Le considerazioni e le misure da intraprendere nell'ambito del regolamento d'investimento sono discusse in riunioni periodiche della commissione del consiglio di fondazione, verbalizzate e proposte al consiglio di fondazione.

2. Obiettivi della politica d'investimento

- 2.1 La politica d'investimento deve assicurare che gli obiettivi di prestazione e i costi amministrativi della PROMEA cassa pensione possano essere finanziati attraverso una relazione prestazioni/contributi il più vantaggiosa possibile.
- 2.2 Gli obiettivi della politica d'investimento, ossia liquidità, sicurezza e ricavi, devono fondarsi, con coerenza di contenuto, sulla situazione attuariale e sulle esigenze della PROMEA cassa pensione. È necessario tener conto diligentemente della capacità d'assunzione dei rischi della PROMEA cassa pensione. Essa dipende in modo particolare dalla situazione finanziaria della PROMEA cassa pensione, nonché dalla struttura e dalla continuità del numero di destinatari.
- 2.3 La politica d'investimento dev'essere organizzata in maniera tale da corrispondere in qualsiasi momento alle esigenze di una conduzione finanziaria efficiente. Le possibilità di ricavi nei mercati finanziari devono essere sfruttate in modo ottimale, imprevisi crolli di ricavi limitati al massimo e sviluppi critici nella gestione patrimoniale riconosciuti tempestivamente. Gli investimenti patrimoniali sono distribuiti su diverse categorie d'investimento, mercati, valute, rami e settori e consistono in investimenti che hanno un rendimento globale conforme al mercato.

3. Strategia sostenibilità

- 3.1** Quale investitore, la cassa pensione è consapevole della propria responsabilità etica, ecologica e sociale (ESG).
- 3.2** Per questo motivo, nella gestione patrimoniale, anche tali aspetti vengono considerati, unitamente p.es. agli aspetti economici.
- 3.3** In questo contesto, la cassa pensione distingue tre ambiti parziali del patrimonio:
 - a. Obbligazioni e azioni
 - b. Infrastruttura
 - c. Immobili
- 3.4** Obbligazioni e azioni
 - a. La maggior parte degli investimenti è realizzata tramite investimenti collettivi
 - b. In caso di ridistribuzioni e / o nuovi investimenti, la cassa pensione verifica l'inclusione di investimenti che considerano in modo particolare i criteri ESG
- 3.5** Infrastruttura
 - a. La cassa pensione effettua investimenti in infrastrutture
 - b. Questi investimenti investono anche in energie rinnovabili
 - c. Tali investimenti devono essere ulteriormente ampliati nell'ambito della quota strategica
- 3.6** Immobili
 - a. La cassa pensione investe sia direttamente in immobili, sia in investimenti collettivi
 - b. Per gli immobili diretti sono formulati e applicati principi ESG separati
 - c. Negli investimenti collettivi, in caso di ridistribuzioni e / o nuovi investimenti, la cassa pensione verifica l'inclusione di investimenti che considerano in modo particolare i criteri ESG
- 3.7** La cassa pensione svolge periodicamente un'analisi degli investimenti sotto l'aspetto della sostenibilità. In tal modo, la cassa pensione vuole verificare lo status e il progresso in relazione ad essa. I risultati aiutano la cassa pensione nella gestione basata sulla sostenibilità.

4. Strumenti

Per implementare la politica d'investimento, la PROMEA cassa pensione impiega i seguenti strumenti:

- 4.1** Organizzazione d'investimento e regolamentazione delle competenze, atte a garantire un processo di finanziamento ottimale delle decisioni d'investimento (vedi allegato 2).
- 4.2** Strumenti di pianificazione per la determinazione dei requisiti del modello d'investimento e per l'elaborazione di principi decisionali sostenibili.
- 4.3** Approccio di comunicazione della PROMEA cassa pensione.
- 4.4** Investment controlling, che assicura la messa a disposizione di informazioni rilevanti per la direzione per una gestione efficiente del processo di finanziamento e quindi per poter affrontare con successo il rischio legato alla strategia e all'implementazione presente nel caso di casse pensioni.
- 4.5** Limiti prescritti dalla legge per i singoli investimenti secondo la OPP 2 art. 54segg. e osservazioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sull'ammissibilità di opzioni e futures rispettivamente operazioni a termine come investimenti di istituzioni previdenziali.

5. Procedure

5.1 Organizzazione degli investimenti e gestione delle competenze

L'organizzazione direttiva della PROMEA cassa pensione comprende 3 livelli:

- a) Consiglio di fondazione (CF)
- b) Commissione del consiglio di fondazione (CCF)
- c) Direzione della cassa pensione (direzione, amministrazione)

La CCF e la direzione sono stabilite dal CF. La CCF comprende almeno 3 membri, di cui almeno uno dev'essere un membro in rappresentanza del personale.

Le competenze riguardanti la politica d'investimento e l'organizzazione della gestione patrimoniale devono essere organizzate dettagliatamente in uno speciale diagramma delle funzioni (vedi allegato 2) in modo tale da assicurare che il CF possa adempiere, in applicazione dell'OPP art. 47segg., le competenze decisionali e le responsabilità assegnate dalla LPP art. 51a cpv. 2 nonché dall'OPP art. 51segg.

Il diagramma delle funzioni deve tener conto adeguatamente dei requisiti di una gestione finanziaria mirata agli obiettivi ed efficiente della PROMEA cassa pensione.

Tutte le disposizioni e prescrizioni legali in materia d'investimenti, soprattutto quelle della LPP, dell'OPP 2, nonché le direttive e raccomandazioni delle autorità competenti devono essere rispettate in ogni momento. In caso di ricorso all'estensione delle possibilità d'investimento secondo l'art. 50 cpv. 4 OPP 2, devono essere proposte le necessarie giustificazioni per l'estensione.

5.2 Modello d'investimento

Principi

Gli investimenti non possono comportare l'obbligo di versamenti suppletivi della fondazione (art. 50 cpv. 4 OPP 2). Negli investimenti non è ammesso un effetto di leva, ad eccezione dei casi menzionati nell'art. 53 cpv. 5 OPP 2.

Nel caso di investimenti collettivi bisogna fondamentalemente rispettare le disposizioni dell'art. 56a OPP 2.

5.2.1 Liquidità (cash)

I mezzi liquidi devono essere collocati su conti correnti/conti di previdenza del personale rispettivamente come deposito vincolato/investimento fiduciario oppure in fondi del mercato monetario.

5.2.2 Obbligazioni

Nell'ambito della categoria d'investimento „obbligazioni“ è fondamentalemente possibile investire in obbligazioni in CHF di debitori svizzeri ed esteri, nonché in obbligazioni in valuta estera a scadenza fissa. L'acquisto di tali investimenti può avvenire direttamente attraverso emissioni oppure tramite contrattazione in borsa. Sono possibili sia investimenti collettivi tramite fondazioni d'investimento o fondi, sia investimenti diretti.

Il patrimonio dev'essere investito in obbligazioni quotate e facilmente negoziabili con un investment grade rating (almeno BBB- secondo Standard & Poor's o equivalente).

- In caso di split del rating, vale il rating inferiore.
- In caso di declassamento al di sotto del rating BBB-, i titoli devono essere venduti entro tre mesi.
- All'interno di investimenti collettivi le deroghe da questi requisiti di rating sono consentite. La somma delle obbligazioni in CHF con un rating inferiore a BBB- non deve superare il 15% dell'esposizione complessiva in obbligazioni in CHF.

La gestione del portafoglio di obbligazioni può essere sia passiva (buy and hold rispettivamente indicizzata), sia attiva. In questo caso, le regole di un'adeguata gestione delle scadenze e dei rendimenti devono essere applicate con ogni cura. Con ciò, la gestione del portafoglio non deve limitarsi necessariamente a una semplice strategia „buy and hold“.

La gestione di obbligazioni convertibili e di obbligazioni con certificato di opzione (cum warrant) deve avvenire, nell'ambito di investimenti diretti o collettivi, tramite gestori patrimoniali accuratamente scelti e specializzati in questa categoria d'investimento. In accordo con la commissione del comitato di fondazione possono essere effettuati investimenti diretti.

La quota in crediti che non soddisfano le richieste dell'art. 53 cpv. 1 lett. b cifre 1 – 8 OPP 2 non può essere maggiore di 5 punti percentuali alla quota degli stessi crediti alternativi all'interno dell'indice.

Le obbligazioni non contenute nell'indice di riferimento sono ammesse soltanto se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. B cifre 1 – 8 OPP 2 oppure di obbligazioni con scadenza inferiore all'anno, precedentemente contenute nell'indice di riferimento e che sono state escluse da esso soltanto per la ridotta durata residua.

5.2.3 Azioni

La categoria d'investimento „azioni“ può comprendere azioni svizzere quotate in borsa e azioni di società estere quotate in Svizzera o in borse estere. Quale mezzo d'investimento sono possibili, oltre agli investimenti diretti, anche fondazioni d'investimento rispettivamente fondi e società di partecipazione.

La gestione del portafoglio di azioni può essere fondamentalemente sia passiva (indicizzata), sia attiva e può comprendere sia azioni di società a grande capitalizzazione, sia di società medie e piccole (cosiddetti small cap). Essenzialmente bisogna fare attenzione che questi investimenti azionari siano sufficientemente negoziabili.

L'universo d'investimento corrisponde fondamentalemente a quello del benchmark. È necessario tener conto di una equilibrata diversificazione di paesi e settori.

5.2.4 Derivati

Gli investimenti nell'ambito di prodotti derivati sono consentiti esclusivamente per la copertura di posizioni esistenti rispettivamente di operazioni valutarie (hedging) oppure sotto forma di opzioni coperte nell'ambito di disposizioni legali (UFAS: aspetti della sicurezza sociale n. 3/96). Il singolo caso è deciso dalla commissione del consiglio di fondazione.

5.2.5 Versamento degli interessi sugli investimenti presso il datore di lavoro

Per la fondazione comune sono esclusi investimenti presso società affiliate.

5.2.6 Immobili Svizzera

La PROMEA cassa pensione può, nell'ambito di un elevato potenziale di valore aggiunto, investire in immobili nuovi e di vecchia data.

Nella scelta degli investimenti diretti devono essere tenuti in considerazione i requisiti secondo la strategia immobiliare, la strategia di sostenibilità e il regolamento immobiliare. Queste strategie e il regolamento costituiscono parte integrante del regolamento d'investimento.

5.2.7 Immobili estero

Investimenti in immobili esteri possono essere effettuati tramite investimenti collettivi. Sono ammessi investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2. È possibile investire in prodotti d'investimento con o senza copertura del rischio di cambio. Sono esclusi gli investimenti diretti in singoli immobili all'estero. Se un investimento collettivo ammette una quota di costituzione in pegno di oltre il 50 % del valore commerciale, dev'essere assegnato agli investimenti alternativi secondo la OPP 2. Se non è regolamentato, dev'essere assegnato agli investimenti alternativi secondo la OPP 2, anche nel caso in cui l'utilizzo massimo concesso di capitale di terzi sia inferiore al 50 %. Da questa disposizione sono esclusi gli investimenti in società di partecipazione immobiliari.

5.2.8 Investimenti in infrastrutture

Gli investimenti in infrastrutture possono essere effettuati tramite investimenti collettivi. Sono ammessi investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2. È possibile investire in prodotti d'investimento con o senza copertura del rischio di cambio. Sono esclusi gli investimenti diretti in singole infrastrutture. Gli investimenti collettivi non devono contenere effetti di leva (finanziamento creditizio).

5.2.9 Investimenti alternativi / estensione delle possibilità d'investimento

È ammesso investire in „investimenti alternativi“ come private equity, hedge fund, materie prime, investimenti d'infrastruttura etc. (art. 53 cpv. 1 lett. e OPP 2), se sono stati approvati dal consiglio di fondazione, nella strategia d'investimento, quale categoria d'investimento separata (vedi allegato 1). Sono ammessi investimenti collettivi diversificati secondo l'art. 56 OPP 2, certificati diversificati e prodotti strutturati diversificati (art. 53 cpv. 4 OPP 2). È necessario tener conto di un'adeguata diversificazione all'interno dei singoli investimenti alternativi.

Per l'implementazione sono ammessi soltanto strumenti che non comprendono nessun obbligo di versamenti supplementari per l'istituzione di previdenza. Una somma d'investimento, definita in anticipo („commitment“) con diritto di richiamo entro un determinato termine („capital call“) nell'ambito di investimenti in private equity e infrastrutture, non vale come versamento supplementario.

Negli investimenti alternativi vengono estese le possibilità d'investimento, così che anche in casi singoli è possibile investire in investimenti non collettivi e non diversificati. Qualora si scegliessero strumenti d'investimento alternativi non diversificati o investimenti diretti alternativi, è necessario motivare l'estensione ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2.

Sono ammessi prodotti con effetto di leva (art. 53 cpv. 5 lett. a OPP 2), a condizione che non ci sia un obbligo di versamenti supplementari.

Sono considerati altri investimenti alternativi, tutti gli investimenti che non possono essere attribuiti a una categoria d'investimento ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lett. a – d OPP 2, in particolare crediti secondo l'art. 53 cpv. 3 (p.es. senior secured loan, investimenti collettivi in immobili con una quota di costituzione in pegno durevole di oltre il 50% del valore commerciale ecc.).

5.2.10 Securities lending

Il securities lending non è ammesso negli investimenti diretti.

Il securities lending è ammesso all'interno di investimenti collettivi esclusivamente su base garantita. Le condizioni quadro e le disposizioni della legge sugli investimenti collettivi (art. 55 cpv. 1 lett. a LICol, art. 76 OICol e art. 1 segg. OICol-FINMA) devono essere rispettate.

5.2.11 Operazioni di pensione (repurchase agreement)

Le operazioni di pensione non sono ammesse negli investimenti diretti.

Nelle operazioni di pensione all'interno di investimenti collettivi devono essere rispettate le condizioni quadro e le disposizioni della legge sugli investimenti collettivi (art. 55 cpv. 1 lett. b LICol, art. 76 OICol und art. 11 segg. OICol-FINMA).

5.2.12 Struttura patrimoniale

Conformemente alle relative disposizioni della LPP e dell'OPP 2, per quanto concerne il modello d'investimento della PROMEA cassa pensione, facciamo riferimento all'allegato.

Per motivi tecnici di mercato, le parti delle singole categorie d'investimento possono variare nella misura delle bande d'oscillazione specificate secondo l'allegato.

Non appena le parti di singole categorie di titoli sfiorano le bande d'oscillazione tattiche a causa del mercato, è necessario decidere misure di riallocazione adatte. Tali decisioni devono essere messe a protocollo.

Periodicamente è necessario verificare la compatibilità del modello d'investimento con la situazione attuariale. Inoltre, bisogna mettere a confronto il potenziale di rischio del modello d'investimento con le riserve esistenti. Il procedimento dev'essere messo a protocollo (verifica del rischio legato alla strategia).

5.3 Valutazione degli investimenti

Per quanto possibile, tutte le attività vengono valutate al valore di mercato al giorno di bilancio. Sono determinanti i corsi individuati dai depositari. Per il resto valgono le disposizioni ai sensi dell'art. 48 OPP 2 rispettivamente Swiss GAAP FER 26 cifra 3.

La valutazione degli investimenti ai fini della gestione finanziaria avviene secondo i seguenti principi. Le prescrizioni di valutazione nel bilancio commerciale non ne vengono toccate:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Crediti al valore nominale | al valore di mercato |
| b) Obbligazioni convertibili e con certificato di opzione | al valore di mercato |
| c) Azioni e investimenti simili ad azioni | al valore di mercato |
| d) Fondi e fondazioni d'investimento | al valore di mercato/d'inventario o al prezzo di riscatto dei diritti di partecipazione |
| e) Immobili | al valore di rendimento/venale (p.es. metodo DCF) |
| f) Investimenti alternativi | al valore di borsa o NAV (net asset value) |

5.4. Contabilità / conto d'esercizio

Le spese d'amministrazione per la gestione patrimoniale, nonché i costi di terzi legati all'amministrazione patrimoniale (p.es. investment controller) devono essere esposte separatamente nel conto d'esercizio. Spese e costi devono essere contabilizzati di conseguenza.

5.5 Organizzazione della gestione patrimoniale

L'amministrazione del portafoglio titoli della PROMEA cassa pensione può avvenire completamente o parzialmente all'interno o all'esterno.

Se i responsabili della fondazione optano per un'amministrazione interna, è necessario vigilare con ogni cura che i requisiti necessari dal punto di vista tecnico e organizzativo siano adempiuti (secondo l'art. 48f OPP 2). Generalmente è meglio dare la preferenza a mandati speciali per la gestione di singole categorie d'investimento invece che ai cosiddetti mandati (LPP) misti.

Nell'assetto dell'organizzazione d'investimento rispettivamente nella scelta tra una gestione patrimoniale interna o esterna, è necessario tener conto adeguatamente dei criteri dell'economicità e della competenza tecnica.

Quali gestori patrimoniali esterni possono fungere banche e gestori patrimoniali che ottemperano ai requisiti secondo l'art. 48f cpv. 2, nonché cpv. 4 ed eventualmente cpv. 5 OPP 2.

Sia i gestori di portafoglio esterni, sia quelli interni devono gestire il patrimonio a loro affidato nell'ambito di mandati specifici, i quali, a loro volta, devono essere integrati nel loro complesso in una gestione patrimoniale strutturata.

La fondazione sceglie, gestisce e controlla accuratamente i propri investimenti patrimoniali. Vigila affinché il conseguimento degli scopi previdenziali sia garantito. La sicurezza dev'essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati (art. 50 cpv. 1 e 2 OPP 2).

La gestione del patrimonio deve garantire che l'equilibrio finanziario della fondazione venga rafforzato durevolmente. In caso di copertura insufficiente, l'organo supremo, in collaborazione con lo specialista di previdenza professionale e l'esperto d'investimento, predispone misure destinate a ripristinare l'equilibrio finanziario della fondazione in virtù dell'art. 65d LPP.

Nell'implementazione della strategia d'investimento, la ponderazione delle singole categorie d'investimento può essere gestita nei limiti delle relative bande di oscillazione. Inoltre, all'interno delle singole categorie d'investimento è possibile effettuare investimenti con i quali possono essere raffigurati specifici temi d'investimento e tendenze.

5.6 Depositario globale (global custodian)

Compiti principali e competenze; il depositario globale:

- è responsabile per lo svolgimento ineccepibile delle prestazioni di servizio di base della custodia globale, in particolare
 - la custodia dei titoli,
 - l'esecuzione di tutte le operazioni su titoli, conteggi di cedole, operazioni societarie,
 - la richiesta di restituzione dell'imposta alla fonte,
 - lo svolgimento ottimale delle relazioni d'affari tra la fondazione e i suoi gestori patrimoniali.
- è responsabile, in collaborazione con i gestori patrimoniali, per lo svolgimento tempestivo ed efficace di tutte le attività legate all'amministrazione titoli e per l'elaborazione di tutte le informazioni necessarie al controlling.
- è responsabile delle operazioni di prestito di titoli (securities lending) e delle operazioni di pensione (repurchase agreement). A tal fine, provvede a gestire il rischio della controparte in modo appropriato.

- è responsabile per l'elaborazione e la preparazione di tutte le informazioni necessarie alla sorveglianza dei gestori patrimoniali e al controllo degli investimenti (rendiconto), in particolare:
 - il calcolo del rendimento degli investimenti per ogni gestore patrimoniale e categoria d'investimento, di quello del portafoglio titoli e dei relativi benchmark;
 - l'illustrazione della composizione dei singoli portafogli dei gestori patrimoniali, delle categorie d'investimento e del portafoglio titoli, nonché dei relativi benchmark.
- elabora mensilmente uno stato patrimoniale all'attenzione della commissione del consiglio di fondazione e dell'esperto d'investimento indipendente, nel quale sono riportati i risultati degli investimenti di ogni gestore patrimoniale.
- tiene una contabilità titoli compatibile con i principi della revisione contabile.

I compiti del depositario globale sono disciplinati da un mandato scritto.

5.7 Fondo oscillazione valore / distribuzione degli utili

Per compensare le oscillazioni del corso all'attivo e garantire il versamento degli interessi sugli impegni, viene costituito un fondo oscillazione valore al passivo del bilancio commerciale.

Il fondo necessario per far fronte alle oscillazioni è determinato da considerazioni d'ordine economico-finanziario. A questo scopo, si impiega un procedimento a due tappe. La combinazione delle caratteristiche di rischio storiche (volatilità, correlazione) con i rendimenti attesi (tasso d'interesse senza rischio + premi di rischio) delle categorie d'investimento consente, sulla base della specifica strategia adottata dalla fondazione, di calcolare il fondo di oscillazione valore necessario che garantisce, con un margine di sicurezza sufficiente, il tasso minimo d'interesse richiesto sui capitali previdenziali vincolati. Il fondo oscillazione valore necessario si esprime in percentuale degli impegni.

Nella determinazione delle basi per il calcolo del fondo oscillazione valore va osservato il principio della continuità e bisogna tenere conto della situazione del momento sui mercati dei capitali.

Il consiglio di fondazione verifica l'adeguatezza del fondo necessario periodicamente o in caso di eventi straordinari e, se necessario, lo adegua, facendone opportuna menzione nel protocollo. Il fondo necessario così determinato è comprovato nell'allegato al conto annuale. Il livello di sicurezza auspicato è del 97.5% sull'arco di un anno. Eventuali variazioni delle basi vanno spiegate nell'allegato al conto annuale, in osservanza delle direttive Swiss GAAP RPC 26.

5.8 Controlling e rendicontazione

La rendicontazione assicura che gli organi responsabili ad ogni livello di competenza abbiano a disposizione le informazioni necessarie per potersi assumere la propria responsabilità gestionale.

Gli investimenti e la loro gestione vanno costantemente sorvegliati. Agli organi responsabili devono essere trasmessi rendiconti periodici e conformi ai vari livelli sui punti oggetto di controllo, in modo tale che possano disporre di informazioni attendibili. La rendicontazione avviene secondo il seguente piano:

Quando?	Chi?	Per chi?	Che cosa?
Mensilmente o trimestralmente	Depositario globale	Commissione del consiglio di fondazione (CCF) rispettivamente consiglio di fondazione	Rendicontazione <ul style="list-style-type: none"> • Rendiconti patrimoniali • Rendicontazione degli investimenti <ul style="list-style-type: none"> - performance (a tutti i livelli) - struttura patrimoniale - analisi della struttura - etc. • Rapporto compliance
Mensilmente	Esperto d'investimento		<ul style="list-style-type: none"> • Commenta, in base alle necessità, la rendicontazione del depositario globale nell'ambito delle riunioni della commissione del consiglio di fondazione (CCF)
Trimestralmente	Controller immobili	Commissione immobiliare, commissione del consiglio di fondazione, consiglio di fondazione	<ul style="list-style-type: none"> • Rendicontazione degli immobili
Annualmente	Commissione del consiglio di fondazione (CCF)	Consiglio di fondazione (CF)	Informazione sull'attività d'investimento e sulla performance nell'esercizio concluso
Annualmente	Direzione (DIR) per incarico del consiglio di fondazione (CF)	Destinatari	Informazione sull'attività d'investimento e sulla performance nell'esercizio concluso
Annualmente	Direzione (DIR) per incarico del consiglio di fondazione (CF)	Destinatari	Rendicontazione del comportamento di voto, pubblicato sul sito della PRO-MEA cassa pensione

5.9 Esercizio dei diritti degli azionisti secondo l'art. 22 OReSA

In qualità di azionista, la fondazione esercita i propri diritti di elezione e di voto („diritti degli azionisti“) in tutte le assemblee generali delle società anonime svizzere, quotate sul mercato interno o all'estero, in ciascuno dei casi menzionati all'art. 22 cpv. 1 OreSA. Sono i seguenti:

1. Elezioni (membri del consiglio d'amministrazione, presidente, membri della commissione di retribuzione e del(la) rappresentante indipendente)
2. Retribuzioni (importi totali al CdA, alla direzione e al consiglio consultivo)
3. Modifiche degli statuti concernenti l'ambito delle retribuzioni (condizioni quadro)

L'obbligo di voto ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OreSA significa obbligo di partecipazione, ossia la fondazione deve votare „sì“, „no“ oppure „astensione“.

Il consiglio di fondazione decide la procedura per l'espletamento del diritto di voto e trasferisce l'esercizio del diritto di voto alla commissione del consiglio di fondazione. La votazione avviene fondamentalmente in seguito alle proposte del consiglio d'amministrazione e soddisfa quindi i requisiti dell'art. 22, cpv. 2 OreSA riguardante il rispetto degli interessi degli assicurati, se il comportamento di voto e di elezione serve alla durevole prosperità della fondazione in relazione all'art. 71 cpv. 1 LPP. La commissione del consiglio di fondazione e la direzione decidono se possono essere promosse, nell'interesse della PROMEA cassa pensione e degli assicurati, delle proposte che si scostano dal consiglio d'amministrazione. Per questo, all'inizio dell'anno vengono definite quelle aziende per le quali le proposte del consiglio d'amministrazione devono essere valutate più in dettaglio, affinché sia possibile procurarsi tempestivamente informazioni sulle proposte stesse. La commissione del consiglio di fondazione decide sulla votazione per queste aziende nell'ambito di una riunione oppure per corrispondenza.

L'esercizio del diritto di voto, secondo la prescrizione del consiglio di fondazione rispettivamente della commissione del consiglio di fondazione, spetta alla direzione. Essa elabora almeno una volta all'anno un rapporto all'attenzione degli assicurati e lo pubblica sul sito della PROMEA cassa pensione (art. 23 OreSA).

5.10 Governance

5.10.1 Considerazioni generali

La cassa adotta misure organizzative adeguate all'attuazione dei seguenti principi di governance (art. 49a cpv. 2 lett. c OPP 2).

Tutte le persone incaricate della direzione, dell'amministrazione o della gestione patrimoniale, devono ottemperare ai seguenti requisiti:

5.10.2 Integrità e lealtà

Devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile (art. 51b cpv. 1 LPP). Sono soggette a un rigoroso obbligo di riservatezza e provvedono affinché non sorgano conflitti d'interesse a causa della loro situazione personale e professionale (art. 51b cpv. 2 LPP). Devono soddisfare i requisiti indicati nelle disposizioni degli articoli 51b cpv. 2 LPP e 48f-I OPP 2 „Integrità e lealtà“.

5.10.3 Prevenzione di conflitti d'interesse alla conclusione di negozi giuridici

I negozi giuridici della cassa devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato (art. 51c cpv. 1 LPP). In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine, occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza (art. 48i cpv. 2 OPP 2).

I contratti di amministrazione patrimoniale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per l'istituto di previdenza (art. 48h cpv. 2 OPP 2).

Le persone esterne incaricate dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo supremo dell'istituto (art. 48h cpv. 1 OPP 2).

Devono agire nell'interesse dell'istituto e in particolare non sono autorizzate a sfruttare la conoscenza di mandati dell'istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front/parallel/after running). Inoltre, non è permesso modificare la composizione dei depositi in assenza di un interesse economico della cassa (art. 48j cpv. 1 lett. a e c OPP 2).

Non possono compiere operazioni su un titolo o su un investimento quando è trattato dall'istituto e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma (art. 48j lett. b OPP 2).

5.10.4 Retribuzione e cessione di vantaggi patrimoniali

Le retribuzioni corrisposte alle persone e alle istituzioni incaricate dell'amministrazione patrimoniale di una cassa, devono essere definite in modo chiaro e distinto in una convenzione scritta (art. 48k cpv. 1 OPP 2). Ulteriori vantaggi patrimoniali di cui beneficiano in relazione all'esercizio della loro attività per la cassa, devono essere interamente ceduti a quest'ultima (art. 48k cpv. 1 OPP 2, nonché art. 321b cpv. 1 e art. 400 cpv. 1 CO).

Se vengono incaricate dell'intermediazione di negozi giuridici devono, al primo contatto con il cliente, informare sul genere e sulla provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre alla fondazione e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l'accettazione di indennità supplementari in funzione del volume o della crescita (art. 48k cpv. 2 OPP 2).

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale della fondazione devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta all'organo supremo in cui attestano se e quali vantaggi patrimoniali hanno ricevuto (che non sono stati fissati contrattualmente come retribuzione conformemente a questo punto) e di averli consegnati integralmente alla fondazione secondo l'art. 48k OPP 2 (48l cpv. 2 OPP 2).

5.10.5 Obblighi di trasparenza

Devono comunicare annualmente all'organo supremo i propri legami d'interesse e fornire una dichiarazione scritta di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali secondo l'art. 48k (art. 48l OPP 2).

I negozi giuridici conclusi dalla fondazione con membri dell'organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della direzione della fondazione o dell'amministrazione patrimoniale, nonché i negozi giuridici della fondazione con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate, devono essere dichiarati all'ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale (art. 51c cpv. 2 LPP).

5.11 Assoggettamento al codice deontologico della previdenza professionale

Le regole del codice deontologico della previdenza professionale sono vincolanti per tutte le persone e istituzioni attive per la PROMEA cassa pensione.

6. Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 27 aprile 2021 ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Schlieren, 7 dicembre 2021

Per il consiglio di fondazione della PROMEA cassa pensione

Rolf Frehner
Presidente

Peter Meier
Vicepresidente

Per la direzione

Urs Schneider
Direttore generale

Patric Spahr
Direttore cassa pensione

Allegato 1 Allocazione strategica degli investimenti

Allocazione strategica degli investimenti (SAA), valevole dal 1° gennaio 2022

PROMEA cassa pensione	Strategia d'investimento			Limiti secondo OPP 2
	neutrale = benchmark	bande d'oscillazione tattiche		
		minime	massime	
Liquidità	1.0%	0.0%	10.0%	
Obbligazioni CHF	24.0%	14.0%	37.0%	
Obbligazioni valute estere (hedged)	12.0%	9.0%	15.0%	
Obbligazioni mercati emergenti LC	3.0%	1.0%	5.0%	
Azioni Svizzera	11.0%	6.0%	19.0%	
Azioni mondo (unhedged)	3.0%	1.0%	5.0%	
Azioni mondo (hedged)	14.0%	9.0%	19.0%	50.0%
Azioni mondo small cap (hedged)	3.0%	1.0%	5.0%	
Azioni mercati emergenti	3.0%	1.0%	5.0%	
Investimenti in infrastrutture Svizzera + estero	3.0%	0.0%	5.0%	10.0%
Immobili Svizzera	18.0%	12.0%	24.0%	
Immobili estero (unhedged)	2.5%	1.0%	4.0%	30.0%
Immobili estero (hedged)	2.5%	1.0%	4.0%	
Investimenti alternativi - private equity	0.0%	0.0%	3.0%	15.0%
Investimenti alternativi - hedge fund	0.0%	0.0%	1.0%	
Totale	100.0%			

Totale valute estere	43.0%	24.0%	66.0%	
Totale valute estere (unhedged)	11.5%	4.0%	23.0%	30.0%
Totale azioni	34.0%	18.0%	50.0%	* 50.0%
Totale investimenti alternativi	0.0%	0.0%	4.0%	15.0%
Totale azioni e investimenti alternativi	34.0%	18.0%	54.0%	

* ridotto alla limitazione complessiva ai sensi dell'OPP 2

Se nella gestione del patrimonio viene superato uno dei limiti massimi di cui agli articoli 54, 55 e 57 OPP 2, è necessario comprovare in modo esaustivo, nell'allegato al conto annuale, l'osservanza dei principi di cui all'art. 50 cpv. 1 - 3 OPP 2, come previsto dall'art. 50 cpv. 4 OPP 2.

Bande di oscillazione della strategia d'investimento

- Le bande di oscillazione inferiori e superiori definiscono lo scostamento massimo autorizzato rispetto alla struttura strategica perseguita.
- La struttura patrimoniale tattica può essere gestita entro le bande di oscillazione.
- Per la gestione tattica degli investimenti patrimoniali è competente, nell'ambito delle disposizioni della commissione del consiglio di fondazione, l'amministrazione, che può ricevere il supporto di un consulente tattico esterno.
- Se viene rilevata, nell'ambito della verifica trimestrale, una violazione delle bande di oscillazione, la struttura patrimoniale dev'essere ricondotta entro le bande d'oscillazione tattiche consentite entro un termine utile (normalmente entro 3 mesi).

Benchmark strategici

Categoria d'investimento	Indice di riferimento
Liquidità CHF	Citigroup Eurodeposit 1 mese (CHF)
Obbligazioni CHF	SBI rating generale (AAA-BBB)
Obbligazioni mondo (hedged)	Barclays global agg bond hedged in CHF
Obbligazioni mercati emergenti	JPM GBI - emerging markets global diversified
Azioni Svizzera	SPI
Azioni mondo (unhedged)	MSCI world ex CH TR net USD
Azioni mondo (hedged)	MSCI world ex CH TR net hedged in CHF
Azioni mondo small cap (hedged)	MSCI world ex Switzerland small cap (NR) hedged in CHF
Azioni mercati emergenti	MSCI emerging markets TR net USD
Investimenti in infrastrutture Svizzera + estero	S&P global infrastructure hedged in CHF
Immobili Svizzera	KGAST Immo index
Immobili estero (unhedged)	FTSE EPRA/NAREIT developed (netto)
Immobili estero (hedged)	KGAST Immo index
Private equity	LPX 50 TR
Hedge fund	HFRI FUND OF FUNDS COMPOSITE HDG IN CHF

Allegato 2 Diagramma delle funzioni

Organizzazione procedurale

Legenda:

Funzione

D = decisione
P = pianificazione
S = svolgimento
C = controllo
I = inizializzazione

Incarico

CF = consiglio di fondazione
CCF = commissione del consiglio di fondazione
CI = commissione immobiliare
DIR = direzione
GP = gestore di portafoglio
EAP = esperto di assicurazione di pensione
CIC = consulenza investimenti in capitale

Pos:	Funzione	CF	CCF	CI	DIR	GP	EAP	CIC
1	Organizzazione							
1.1	Organizzazione d'investimento	D	P		S/C			C
1.2	Valutazione prestatori di servizi esterni (esperto di assicurazione pensione, revisione, consulente esterno)	D/P		P	S/C			
1.3	Piano per l'assetto dell'organizzazione d'investimento (p. es. gestione patrimoniale interna ed esterna, outsourcing di singoli compiti)		D	P	P/C			I/S
1.4	Definizione dell'informazione agli assicurati	D/C	I		P/S			
1.5	Responsabilità nell'ambito dell'organizzazione d'investimento (diagramma delle funzioni)	D	I/P	P	I/P/S/C			I/P
2	Definizione degli obiettivi: previsioni di sviluppo degli impegni / controllo del rischio strategico							
2.1	Capacità d'assunzione di rischi e tolleranza ai rischi	D/C	P	P	S		I	S/C
2.2	Calcolo della rendita teorica ex ante	D/C	I/P		P		S	I
2.3	Determinazione della rendita necessaria	D	I/P	I/P	I/P		P	I/S
2.4	Monitoraggio della capacità d'assunzione di rischi della PROMEA cassa pensione (requisiti di base della politica d'investimento in considerazione del fondo oscillazione valore)	C	D/P		S		I/C	P/S/C
2.5	Definizione del fondo oscillazione valore necessario	D	I		P/C		I	P/S/C
2.6	Verifica dell'attuale politica d'investimento: controllo dei rischi dell'attuale strategia d'investimento		D/C	I/P	P		I	P/S/C
2.7	Proposte per l'adattamento dell'attuale politica d'investimento (ALM – allocazione strategica degli investimenti SAA)	D	P/C	I/P	I/P		I/S/C	I/P/S

Pos:	Funzione	CF	CCF	CI	DIR	GP	EAP	CIC
3	Dati piano finanziario							
3.1	Previsione cash-flow (piano liquidità)		D		P/S/C		I	I
3.2	Piano d'investimento (disposizione)		I		D/P/C			S
4	Direttive d'investimento							
4.1	Struttura patrimoniale coerente con la cassa (allocazione degli investimenti)	C	D/C		P/S			P/S
4.2	Determinazione delle bande d'oscillazione tattiche	D	C	I/P	P/S/C			P/S
4.3	Piano per l'assetto dell'organizzazione d'investimento		D	P	P/S/C			
4.4	Direttive per investimenti in azioni		D		P	S		C
4.5	Direttive per investimenti in obbligazioni		D		P	S		C
4.6	Direttive per l'impiego operativo di derivati	C	D		P	S		P/C
4.7	Direttive per gli interessi generati dai capitali di risparmio	D			P/S/C			
4.8	Determinazione del tasso d'interesse attuariale	D			P/S/C		I/P	I
4.9	Direttive per gli investimenti in immobili	D	C	P/S	P/S			
4.10	Direttive per la valutazione in bilancio degli investimenti				D/P/S /C			C
4.11	Piano d'informazione	D/C	D		P/S/C			P/S/C
5	Implementazione della politica d'investimento nell'ambito dei titoli							
5.1	Valutazione gestore esterno di portafoglio		D/C		P/S			P/S/C
5.2	Specificazioni di mandato per gestori interni ed esterni di portafoglio (mandati)				D/P	S		S/C
5.3	Piano di ristrutturazione per l'implementazione della politica d'investimento (ridistribuzioni del portafoglio in base a categorie d'investimento e banca depositaria rispettivamente gestore di portafoglio)		D/C		P/S	S		S/C
5.4	Misure di riallocazione in caso di sfioramento delle bande d'oscillazione tattiche minime e massime	D	C	C/P/S	C/P/S			P/S
6	Gestione del portafoglio- sistema d'informazione							
6.1	Istituzione e gestione di una contabilità titoli idonea alla revisione con chiusure mensili e annuali, compreso documento collettivo per la contabilità finanziaria				D/P/S /C			S/C
6.2	Richiesta di restituzione dell'imposta preventiva presso l'amministrazione federale delle contribuzioni				S/D/C			
6.3	Imposta alla fonte				S/D/C	P/S/C		

Pos:	Funzione	CF	CCF	CI	DIR	GP	EAP	CIC
7	Rendicontazione							
7.1	Calcolo e rendiconto della performance, compreso breve commento allo stesso		D/C	P/S	P/S			P/S
7.2	Informazioni periodiche sull'andamento del rischio d'implementazione (compr. informazioni punti forti e deboli)		D/C		I			P/S
7.3	Informazioni periodiche sull'andamento del rischio strategico	D/C						P/S
8	Monitoraggio / controlling							
8.1	Regole decisionali per una gestione del processo di finanziamento adeguata al rischio (manuale di conduzione)	D/C		P	P/S			
8.2	Monitoraggio e proposte di misure in caso di problemi emergenti		D	P	P/C			P/S
8.3	Audit annuale degli investimenti, elaborato come documento di scarico	D/C						P/S
8.4	Incontri di riscontro situazionali con i gestori interni ed esterni di portafoglio		D	P	D/C			P/S
9	Esercizio dei diritti degli azionisti							
9.1	Determinazione dei diritti di voto di singole aziende		D					
9.2	Esercizio del diritto di voto secondo le disposizioni della CCF				D/C			
9.3	Rendicontazione del comportamento di voto della fondazione e pubblicazione sul suo sito				D/C			
10	Implementazione della politica d'investimento nell'ambito degli immobili (investimenti diretti)							
10.1	Prevalutazione di immobili degni d'essere acquistati		D/C	I/P	P/S			
10.2	Acquisto e vendita di immobili	D/C		I/P	P/S			

Per il consiglio di fondazione della PROMEA cassa pensione

Rolf Frehner
Presidente

Peter Meier
Vicepresidente

Per la direzione

Urs Schneider
Direttore generale

Patric Spahr
Direttore cassa pensione

Schlieren, 7 dicembre 2021